

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2841/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1992

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3149/91 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 <sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3149/91 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 settembre 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.